

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI N. 341**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3 - Le finalità del servizio</b></p> <p>1. La Città offre alle bambine ed ai bambini in età da 0 a 6 anni una proposta educativa e formativa articolata secondo un progetto unitario, espresso nelle proprie linee guida, che si sviluppa nei diversi servizi con offerte specifiche tra loro coerenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Le finalità del servizio</p> <p>1. La Città offre alle bambine ed ai bambini in età da 0 a 6 anni una proposta educativa e formativa articolata secondo un progetto unitario, espresso nelle proprie linee guida, che si sviluppa nei diversi servizi con offerte specifiche tra loro coerenti, <b>anche attraverso la costituzione dei poli per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14 - Le iscrizioni</b></p> <p>1. Annualmente, in relazione a quanto stabilito dal Ministero per le scuole dello Stato, la/il dirigente competente della Divisione Servizi Educativi stabilisce le modalità ed il termine di presentazione delle domande, nonché le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive.</p> <p>2. La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito modulo, in ogni Circostrizione di interesse, presso la sede competente a raccogliere le domande relative alla scuola prescelta. Nella domanda possono essere indicate, oltre la scuola prescelta, in ordine di preferenza, al massimo altre 4 sedi alternative situate nella stessa Circostrizione. Qualora vi siano accordi a livello cittadino o circoscrizionale con i gestori delle scuole statali e/o convenzionate per la presentazione di un'unica domanda, il numero di sedi alternative può essere aumentato fino a 7.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 - Le iscrizioni</p> <p>1. Annualmente, in relazione a quanto stabilito dal Ministero per le scuole dello Stato, la/il dirigente competente della Divisione Servizi Educativi stabilisce le modalità ed il termine di presentazione delle domande, nonché le date di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive.</p> <p>2. La domanda di iscrizione deve essere <b>presentata in via telematica da chi esercita la responsabilità genitoriale, direttamente o attraverso appositi sportelli istituiti sul territorio comunale.</b> Nella domanda possono essere indicate, in ordine di preferenza, <b>al massimo 6 scuole.</b> Qualora vi siano accordi con le scuole statali e/o convenzionate per la presentazione di un'unica domanda, il numero di sedi può essere aumentato fino a 8.</p> <p>3. <b>In presenza di poli per l'infanzia costituiti ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è garantita la continuità nel passaggio dal nido d'infanzia alla scuola dell'infanzia del polo, secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15 - I punteggi e le graduatorie</b></p> <p>1. Per ogni scuola vengono predisposti gli elenchi delle domande che indicano la scuola stessa come prima scelta, con il relativo punteggio attribuito sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento (allegato A), ordinate in base al criterio di priorità della residenza indicato all'articolo 13. Non è possibile l'esclusione di una domanda per motivi puramente formali; gli eventuali errori devono essere segnalati agli interessati perché possano essere sanati.</p> <p>2. La/il direttrice/direttore del Circolo cura la presentazione alla Commissione Scuola Famiglia degli elenchi delle domande predisposti per fasce d'età, secondo il progetto formativo della scuola, e propone l'esame dei casi per i quali è dubbia</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 - I punteggi e le graduatorie</p> <p>1. Ad ogni domanda viene assegnato un punteggio, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento (allegato A).</p> <p>2. <b>Il/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi approva la graduatoria provvisoria cittadina.</b></p> <p>3. <b>Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria chi rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente, in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta, può chiederne la revisione.</b></p> <p>4. <b>Dopo aver deciso nel merito delle richieste di revisione del punteggio, la/il competente dirigente della Divisione Servizi Educativi approva la</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>l'attribuzione del punteggio.</p> <p>3. La Commissione decide sui casi presentati, può esaminare le domande e proporre alla Commissione Unica Scuole Infanzia di Circoscrizione, di cui al successivo articolo 18, l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni contenute nelle domande stesse.</p> <p>4. Gli elenchi vengono trasmessi alla Commissione Unica, che approva le graduatorie provvisorie di ogni scuola, nelle quali sono inseriti i nominativi di tutte le bambine e di tutti i bambini nella cui domanda di iscrizione è stata indicata la scuola.</p> <p>5. Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie la famiglia può presentare ricorso alla stessa Commissione, se rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta entro il termine di presentazione delle domande.</p> <p>6. In esito alle decisioni sui ricorsi presentati, la Commissione approva le graduatorie definitive.</p> <p>7. La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo è collocata alla fine delle liste d'attesa delle domande presentate nei termini. Alle domande con priorità assoluta si applica quanto previsto dal successivo articolo 16.</p> <p>8. La durata della validità delle graduatorie è stabilita con provvedimento della/del competente dirigente della Divisione Servizi Educativi.</p> <p>9. Le graduatorie sono pubbliche.</p>	<p><b>graduatoria definitiva.</b></p> <p>5. La domanda presentata dopo il termine stabilito e prima dell'inizio delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo è collocata <b>in coda alla graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 14.</b> Alle domande con priorità assoluta si applica quanto previsto dal successivo articolo 16.</p> <p>6. La durata della validità delle graduatorie è stabilita con provvedimento della/del competente dirigente della Divisione Servizi Educativi.</p> <p>7. Le graduatorie sono pubblicate <b>nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.</b></p>
<p><b>Articolo 16 - Le domande di iscrizione e l'ammissione di bambine e bambini con priorità assoluta</b></p> <p>1. Viene riconosciuta la priorità assoluta nell'accesso al servizio alle bambine ed ai bambini che si trovino in una delle seguenti condizioni, nell'ordine sotto indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) disabilità certificata;</li> <li>2) disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune;</li> <li>3) grave problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di salute della bambina o del bambino, a seguito della valutazione circa il beneficio derivante dalla frequenza della scuola in relazione alla sua</li> </ol>	<p>Articolo 16 - Le domande di iscrizione e l'ammissione di bambine e bambini con priorità assoluta</p> <p>1. Viene riconosciuta la priorità assoluta nell'accesso al servizio alle bambine ed ai bambini che si trovino in una delle seguenti condizioni, nell'ordine sotto indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) disabilità certificata;</li> <li>2) disagio sociale, considerando le situazioni problematiche del nucleo familiare e/o della bambina o del bambino, tali per cui il mancato inserimento comporti una grave situazione di pregiudizio, su valutazione dei Servizi Sociali del Comune;</li> <li>3) grave problema di salute di una persona compresa nel nucleo familiare, che incida in modo rilevante nella cura della bambina o del bambino, o grave problema di salute della bambina o del bambino, a seguito della valutazione</li> </ol>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>patologia;</p> <p>4) bambine e bambini di 5 anni non frequentanti alcuna scuola infanzia (a condizione che non si siano ritirati da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che hanno trasferito la residenza da altra circoscrizione o da altro Comune.</p> <p>2. Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 3) sono valutate, al fine di riconoscere una priorità assoluta, da Commissioni appositamente costituite con atto della/del dirigente competente.</p> <p>3. Le domande di iscrizione di bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute devono indicare almeno tre scuole della Circoscrizione.</p> <p>4. Le domande di cui ai punti 2) e 4) presentate fuori termine vengono collocate all'inizio della lista d'attesa in base al punteggio.</p> <p>5. Le domande di cui ai punti 1) e 3) presentate fuori termine vengono collocate all'inizio della lista d'attesa in base al punteggio, nel caso la Commissione di cui al successivo punto 16.1 verifichi l'esistenza delle condizioni che assicurino una effettiva inclusione.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano a condizione che la bambina o il bambino, al momento dell'iscrizione, non sia frequentante altra scuola dell'infanzia comunale, dello Stato o paritaria convenzionata, né si sia ritirata/o nel corso dell'anno scolastico. La collocazione in lista d'attesa delle domande rispetta quanto previsto all'articolo 13 circa la condizione di residenza.</p>	<p>circa il beneficio derivante dalla frequenza della scuola in relazione alla sua patologia;</p> <p>4) bambine e bambini di 5 anni non frequentanti alcuna scuola infanzia (a condizione che non si siano ritirati da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che hanno trasferito la residenza da altra circoscrizione o da altro Comune.</p> <p>2. Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 3) sono valutate, al fine di riconoscere una priorità assoluta, da Commissioni appositamente costituite con atto della/del dirigente competente.</p> <p>3. Le domande di iscrizione di bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute devono indicare almeno tre scuole.</p> <p>4. Le domande presentate fuori termine <b>a cui è riconosciuta la priorità per disagio sociale o per grave problema di salute di un componente il nucleo familiare o per l'iscrizione di un bambino o una bambina di 5 anni</b> vengono collocate <b>nella graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 14.</b></p> <p>5. Le domande presentate fuori termine <b>a cui è riconosciuta la priorità per disabilità o per grave problema di salute del bambino o della bambina per cui si presenta la domanda</b> vengono collocate <b>nella graduatoria definitiva, secondo le tempistiche stabilite dal provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 14,</b> nel caso la Commissione di cui al successivo punto 16.1 verifichi l'esistenza delle condizioni che assicurino una effettiva inclusione.</p> <p>6. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano a condizione che la bambina o il bambino, al momento dell'iscrizione, non sia frequentante altra scuola dell'infanzia comunale, dello Stato o paritaria convenzionata, né si sia ritirata/o nel corso dell'anno scolastico. La collocazione in lista d'attesa delle domande rispetta quanto previsto all'articolo 13 circa la condizione di residenza.</p>
<p><b>16.3) Disagio sociale</b></p> <p>1. Le bambine ed i bambini con disagio sociale sono ammessi in numero non superiore al 10% della capacità ricettiva della scuola. Su decisione della Commissione Unica di Circoscrizione, sentita la Commissione Scuola Famiglia, può essere accolto un maggior numero di bambine e bambini, fino ad un massimo del 15%.</p> <p>2. La Commissione Unica può prevedere l'ammissione delle bambine e dei bambini che risultino in numero superiore alla percentuale stabilita, in una sede diversa da</p>	<p>16.3) Disagio sociale</p> <p>1. In ogni scuola le bambine ed i bambini con disagio sociale sono ammessi in numero non superiore al 10% dei posti. Su decisione del/la <b>competente dirigente della Divisione Servizi Educativi</b>, sentita la Commissione Scuola Famiglia, può essere accolto un maggior numero di bambine e bambini, fino ad un massimo del 15%.</p> <p>2. <b>La/Il dirigente</b> può prevedere l'ammissione delle bambine e dei bambini che risultino in numero superiore alla percentuale stabilita, in una sede diversa da</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
quella indicata come prima scelta.	quella indicata come prima scelta.
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17 - L'assegnazione dei posti e l'accettazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelle graduatorie definitive approvate dalla Commissione Unica sono indicati i nominativi delle bambine e dei bambini ammessi.</li> <li>2. Il posto viene attribuito, seguendo l'ordine della graduatoria, tenendo conto della preferenza più favorevole tra quelle indicate nella domanda di iscrizione.</li> <li>3. L'assegnazione del posto a bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute avviene secondo quanto indicato all'articolo 16.</li> <li>4. Con il provvedimento indicato all'articolo 14 viene disciplinata l'ammissione al servizio delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre, nel rispetto delle norme statali ed in armonia con le linee guida dei servizi educativi per l'infanzia del Comune. In ogni caso l'ammissione anticipata è consentita solo se sono esaurite le graduatorie delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre, considerando sia le domande presentate nei termini che fuori termine. Non sono consentite l'ammissione anticipata nelle sezioni omogenee per età e l'ammissione delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 gennaio, se frequentano un nido comunale o convenzionato.</li> <li>5. Con il provvedimento indicato all'articolo 14 sono stabiliti le modalità con cui vengono contattate le famiglie delle bambine e dei bambini ammessi ed i tempi entro i quali devono comunicare l'accettazione del posto o la rinuncia.</li> <li>6. L'accettazione del posto in una scuola comunale, statale o convenzionata comporta la cancellazione dalle graduatorie di tutte le scuole comunali della città in cui è stata presentata domanda.</li> <li>7. Se la bambina o il bambino viene ammessa/o nella scuola che ha indicato come prima scelta, la rinuncia al posto comporta la cancellazione dalle graduatorie delle altre scuole della Circoscrizione.</li> <li>8. Se la bambina o il bambino viene ammessa/o in una scuola che non è la prima scelta, può rinunciare al posto e restare in lista d'attesa per due volte; la terza rinuncia comporta la cancellazione dalle graduatorie di tutte le scuole della Circoscrizione.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 - L'assegnazione dei posti e l'accettazione</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Il/la dirigente, nell'approvare la graduatoria definitiva, assegna i posti disponibili a livello cittadino</b>, secondo l'ordine della graduatoria e tenendo conto della preferenza più favorevole tra quelle indicate nella domanda di iscrizione.</li> <li>2. L'assegnazione del posto a bambine e bambini con disabilità, disagio sociale o gravi problemi di salute avviene secondo quanto indicato all'articolo 16.</li> <li>3. Con il provvedimento indicato all'articolo 14 viene disciplinata l'ammissione al servizio delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre, nel rispetto delle norme statali ed in armonia con le linee guida dei servizi educativi per l'infanzia del Comune. In ogni caso l'ammissione anticipata è consentita solo se sono esaurite le graduatorie delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre, considerando sia le domande presentate nei termini che fuori termine. Non sono consentite l'ammissione anticipata nelle sezioni omogenee per età e l'ammissione delle bambine e dei bambini che compiono 3 anni dopo il 31 gennaio, se frequentano un nido comunale o convenzionato.</li> <li>4. <b>L'assegnazione del posto viene comunicata per via telematica.</b> L'accettazione o la rinuncia devono essere comunicate entro i tempi e con le modalità indicati nel provvedimento di cui all'articolo 14; <b>la mancata risposta entro i termini è considerata rinuncia al posto.</b></li> <li>5. L'accettazione del posto in una scuola comunale, statale o convenzionata comporta <b>la cancellazione dalla graduatoria cittadina.</b></li> <li>6. Se ad una bambina o ad un bambino <b>viene assegnato il posto</b> nella scuola che ha indicato come prima scelta, la rinuncia al posto comporta la cancellazione dalla <b>graduatoria cittadina.</b></li> <li>7. <b>Se il posto viene assegnato</b> in una scuola che non è la prima scelta, si può rinunciare e restare in lista d'attesa per due volte; la terza rinuncia comporta la cancellazione dalla <b>graduatoria cittadina.</b></li> </ol>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18 - La Commissione Unica di Circoscrizione</b></p> <p>1. In ogni Circoscrizione comunale è costituita la Commissione Unica Scuole Infanzia a cui sono attribuite le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- discussione e decisione sui casi, presentati dalle Commissioni Scuola Famiglia, in cui sia dubbia l'assegnazione dei punteggi;</li> <li>- eventuale aumento del numero di bambine e bambini con disagio sociale da ammettere, fino ad un massimo del 15% della capacità ricettiva della scuola, sentita la Commissione Scuola Famiglia;</li> <li>- approvazione delle graduatorie provvisorie;</li> <li>- analisi e decisione in merito ai ricorsi pervenuti;</li> <li>- approvazione delle graduatorie definitive e conseguente assegnazione dei posti;</li> <li>- richiesta di sottoporre a controllo le dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande.</li> </ul> <p>2. La Commissione è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente della Circoscrizione o delegata/o, che la convoca e la presiede;</li> <li>- Presidente della Commissione Scuola Famiglia di ogni scuola dell'infanzia comunale della Circoscrizione o altro genitore della Commissione delegato;</li> <li>- la direttrice o il direttore didattico di ogni Circolo comunale della Circoscrizione o una/un delegata/o individuato tra il personale amministrativo;</li> <li>- una o un rappresentante per ogni scuola dell'infanzia convenzionata della circoscrizione, che utilizzi il programma informatico delle scuole comunali o che sia interessato per la discussione di un ricorso presentato contro la graduatoria della propria scuola;</li> <li>- una o un rappresentante per ogni Direzione Didattica o Istituto Comprensivo statale della Circoscrizione, che applichi gli stessi punteggi ed utilizzi lo stesso programma informatico delle scuole comunali;</li> <li>- la/il responsabile dell'Ufficio istruzione circoscrizionale;</li> <li>- una/un impiegata/o amministrativa/o dell'Ufficio istruzione circoscrizionale (senza diritto di voto e con funzioni di segretaria/o).</li> </ul> <p>3. La composizione della Commissione è allargata a rappresentanti delle Direzioni Didattiche, degli Istituti Comprensivi statali e delle scuole convenzionate presenti nella Circoscrizione, per definire modalità operative per coordinare l'accesso ai servizi, al fine di semplificare i procedimenti, utilizzare in modo adeguato le strutture e favorire l'ammissione delle bambine e dei bambini con particolari esigenze educative nelle scuole del territorio in cui vi siano le condizioni per</p>	<p style="text-align: center;"><i>sostituito da</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 18 - I controlli</b></p> <p><b>1. Vengono effettuati controlli formali sulla correttezza della compilazione delle domande e controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse.</b></p> <p><b>2. Nel caso si rilevi la non corrispondenza tra la dichiarazione e la condizione verificata si procede alla rideterminazione del punteggio. Il provvedimento di rideterminazione viene assunto entro la data fissata per l'inizio della frequenza.</b></p>

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p>assicurare un'effettiva inclusione.</p> <p>4. In accordo con le Direzioni Didattiche, gli Istituti Comprensivi statali ed i gestori delle scuole convenzionate, alle riunioni allargate della Commissione possono essere invitati rappresentanti dei genitori delle rispettive scuole.</p> <p>5. Il Consiglio di Circoscrizione, acquisito il parere tecnico della Divisione Servizi Educativi, approva il regolamento di funzionamento della Commissione Unica.</p> <p>6. La/il direttrice/direttore della Circoscrizione individua l'ufficio che effettua i controlli richiesti dalla Commissione Unica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande d'iscrizione e adotta i conseguenti provvedimenti.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24 - La Commissione Scuola Famiglia</b></p> <p>1. La Commissione Scuola Famiglia è organo di partecipazione all'amministrazione attiva della scuola ed è composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la direttrice didattica o il direttore didattico;</li> <li>b) una o un rappresentante dei genitori per ogni sezione;</li> <li>c) una o un rappresentante delle insegnanti e degli insegnanti fino a due sezioni, più un insegnante ogni ulteriori due sezioni;</li> <li>d) una o un rappresentante delle assistenti educative e degli assistenti educativi comunali fino a tre sezioni e multipli di tre;</li> <li>e) una o un rappresentante del gruppo amministrativo del Circolo.</li> </ol> <p>2. Sono invitati a partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti delle imprese appaltatrici del servizio di assistenza educativa.</p> <p>3. La rappresentante o il rappresentante della sezione è eletta/o dai genitori della sezione, a maggioranza semplice.</p> <p>4. Le/i rappresentanti delle/degli insegnanti e delle/degli assistenti educative/i comunali sono individuati dai rispettivi gruppi di lavoro.</p> <p>5. Le rappresentanti ed i rappresentanti decadono con il passaggio ad altra scuola.</p> <p>6. La Commissione dura in carica tre anni e viene rinnovata entro il termine stabilito con provvedimento della/del dirigente competente. Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i termini e le modalità per la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti.</p> <p>7. La Commissione Scuola Famiglia elegge un genitore, a maggioranza semplice, alla funzione di Presidente.</p> <p>8. Le sedute della Commissione sono di norma aperte a tutto il personale ed a tutte</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24 - La Commissione Scuola Famiglia</b></p> <p>1. La Commissione Scuola Famiglia è organo di partecipazione all'amministrazione attiva della scuola ed è composta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la direttrice didattica o il direttore didattico;</li> <li>b) una o un rappresentante dei genitori per ogni sezione;</li> <li>c) una o un rappresentante delle insegnanti e degli insegnanti fino a due sezioni, più un insegnante ogni ulteriori due sezioni;</li> <li>d) una o un rappresentante delle assistenti educative e degli assistenti educativi comunali fino a tre sezioni e multipli di tre;</li> <li>e) una o un rappresentante del gruppo amministrativo del Circolo.</li> </ol> <p>2. Sono invitati a partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti delle imprese appaltatrici del servizio di assistenza educativa.</p> <p>3. La rappresentante o il rappresentante della sezione è eletta/o dai genitori della sezione, a maggioranza semplice.</p> <p>4. Le/i rappresentanti delle/degli insegnanti e delle/degli assistenti educative/i comunali sono individuati dai rispettivi gruppi di lavoro.</p> <p>5. Le rappresentanti ed i rappresentanti decadono con il passaggio ad altra scuola.</p> <p>6. La Commissione dura in carica tre anni e viene rinnovata entro il termine stabilito con provvedimento della/del dirigente competente. Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i termini e le modalità per la sostituzione dei membri dimissionari o decaduti.</p> <p>7. La Commissione Scuola Famiglia elegge un genitore, a maggioranza semplice, alla funzione di Presidente.</p> <p>8. Le sedute della Commissione sono di norma aperte a tutto il personale ed a tutte</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>le famiglie della scuola, salvo casi particolari, secondo il giudizio della direttrice o del direttore di Circolo, in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati.</p> <p>9. La Commissione Scuola Famiglia ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relativamente alle domande di iscrizione, decide sui casi in cui sia dubbia l'attribuzione del punteggio, può esaminare le domande e proporre alla Commissione Unica di cui all'articolo 18 l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni contenute nelle domande stesse;</li> <li>- viene informata sui criteri di utilizzo del fondo di funzionamento attribuito al Circolo;</li> <li>- analizza e discute il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, formulando eventuali osservazioni e proposte;</li> <li>- approva i criteri generali per la formazione delle sezioni, su proposta del Collegio dei Docenti, e gli orari di ingresso ed uscita delle bambine e dei bambini;</li> <li>- formula osservazioni e proposte sui diversi aspetti del servizio;</li> <li>- approva proposte di collaborazione delle famiglie per la cura ed il funzionamento della scuola, da sottoporre alle eventuali successive autorizzazioni;</li> <li>- approva attività a carattere educativo a conduzione esterna compatibili con il Piano dell'Offerta Formativa ed autorizzate dalla/dal direttrice/direttore.</li> </ul>	<p>le famiglie della scuola, salvo casi particolari, secondo il giudizio della direttrice o del direttore di Circolo, in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati.</p> <p>9. La Commissione Scuola Famiglia ha le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>esprime parere al competente dirigente della Divisione Servizi Educativi circa la possibilità di accogliere nella scuola bambini e bambine con disagio sociale in misura superiore al 10% e fino al 15% dei posti;</b></li> <li>- viene informata sui criteri di utilizzo del fondo di funzionamento attribuito al Circolo;</li> <li>- analizza e discute il Piano dell'Offerta Formativa della scuola, formulando eventuali osservazioni e proposte;</li> <li>- approva i criteri generali per la formazione delle sezioni, su proposta del Collegio dei Docenti, e gli orari di ingresso ed uscita delle bambine e dei bambini;</li> <li>- formula osservazioni e proposte sui diversi aspetti del servizio;</li> <li>- approva proposte di collaborazione delle famiglie per la cura ed il funzionamento della scuola, da sottoporre alle eventuali successive autorizzazioni;</li> <li>- approva attività a carattere educativo a conduzione esterna compatibili con il Piano dell'Offerta Formativa ed autorizzate dalla/dal direttrice/direttore.</li> </ul>

	VIGENTE	Punti	MODIFICHE	Punti
RESIDENZA	Famiglie residenti a Torino (se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore)	priorità 1)	Famiglie residenti a Torino (se residente la bambina o il bambino ed almeno un genitore)	20.000
	Famiglie non residenti a Torino (in cui almeno un genitore presta attività lavorativa in città)	priorità 2)	Famiglie non residenti a Torino (in cui almeno un genitore presta attività lavorativa in città)	10.000
	Famiglie non residenti a Torino (in cui nessun genitore presta attività lavorativa in città)	priorità 3)	Famiglie non residenti a Torino (in cui nessun genitore presta attività lavorativa in città)	0
PRIORITA' ASSOLUTA	Bambina/o con disabilità certificata (previa valutazione di apposita commissione)	600	Bambina/o con disabilità certificata (previa valutazione di apposita commissione)	600
	Bambina/o in situazione di disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino o del Ministero di Giustizia) (Questi bambini/e sono accolti in numero non superiore al 10% della capacità ricettiva della scuola; su decisione della Commissione Unica, sentita la Commissione Scuola Famiglia, possono essere accolti ulteriori bambini/e, fino ad un massimo del 15% della capacità ricettiva)	300	Bambina/o in situazione di disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino o del Ministero di Giustizia) (In ogni scuola questi bambini/e sono accolti in numero non superiore al 10% dei posti; <b>su decisione del/la competente dirigente della Divisione Servizi Educativi</b> , sentita la Commissione Scuola Famiglia, possono essere accolti ulteriori bambini/e, fino ad un massimo del 15% dei posti)	300
	Gravi problemi di salute del/la bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare (previa valutazione di apposita Commissione)	150	Gravi problemi di salute del/la bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare (previa valutazione di apposita Commissione)	150
	Bambina/o di 5 anni non frequentante alcuna scuola infanzia (a condizione che non si sia ritirata/o da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che ha trasferito la residenza da altra Circostrizione o da altro Comune	90	Bambina/o di 5 anni non frequentante alcuna scuola infanzia (a condizione che non si sia ritirata/o da una scuola nell'anno scolastico precedente) oppure che ha trasferito la residenza da altra Circostrizione o da altro Comune	90
UN SOLO GENITORE COABITANTE	Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta la potestà	59	Bambina/o riconosciuta/o da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta <b>la responsabilità genitoriale</b>	59
	Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili (solo se non coabitanti)	36	Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili (solo se i genitori non coabitano <b>e se l'unico genitore coabitante non ha costituito una convivenza di fatto</b> )	36
CARICO FAMILIARE (conviventi)	- Ogni figlia/o fino a 10 anni di età (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento) - Stato di gravidanza della madre	22	- Ogni figlia/o fino a 10 anni di età (1) (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento) - Stato di gravidanza della madre <b>o della persona unita civilmente o convivente di fatto</b>	22
	Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)	12	Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età (1) (al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento)	12
	- Presenza di fratelli o sorelle frequentanti la scuola, nell'anno scolastico per il quale viene presentata domanda (a condizione che non vengano espresse altre preferenze) - Presentazione di domanda di iscrizione in un'unica scuola per due fratelli/sorelle	20	- <b>Frequenza di altri figli o altre figlie</b> , che continuerà nell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda, nella scuola indicata come prima scelta ( <b>punteggio attribuito solo nella scuola di prima scelta</b> ) - Presentazione della domanda di iscrizione <b>per le stesse scuole</b> per più figli o figlie	20



	VIGENTE	Punti	MODIFICHE	Punti
CARICO FAMILIARE (non conviventi)			Ogni figlia/o fino a 10 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso (2)	11
			Ogni figlia/o di età superiore a 10 anni e inferiore a 18 anni di età di cui un genitore coabitante abbia l'affidamento condiviso (2)	6
CONDIZIONE LAVORATIVA GENITORI (3)	- Ogni genitore lavoratore - Ogni genitore non occupato, che alla scadenza della presentazione delle domande di iscrizione ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12	27	- Ogni genitore lavoratore - <b>Ogni genitore non occupato, che ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12</b>	27
	Ogni genitore disoccupato, iscritto nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego da almeno tre mesi, alla data di scadenza della presentazione delle domande	19	<b>Ogni genitore disoccupato da almeno tre mesi</b>	19
	Ogni genitore studente	13	Ogni genitore studente	13
DISAGIO LAVORATIVO	Ogni genitore con pendolarità lavorativa giornaliera o luogo di lavoro situato in Comune all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, turni di lavoro sulle 24 ore	8	<i>eliminato</i>	<b>0</b>
	Un solo genitore coabitante con pendolarità lavorativa giornaliera o luogo di lavoro situato in comune all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, se lavoratore dipendente, con turni di lavoro sulle 24 ore	17	<i>eliminato</i>	<b>0</b>
LISTA ATTESA	Ogni permanenza in lista d'attesa al termine dei precedenti anni scolastici (se la/il bambina/o aveva compiuto 3 anni entro il 31 dicembre e la domanda era presentata nei termini)	18	Ogni permanenza in lista d'attesa al termine dei precedenti anni scolastici (se la/il bambina/o aveva compiuto 3 anni entro il 31 dicembre e la domanda era presentata nei termini)	18
TRASFERIMENTO	Trasferimento da scuola di altra Circostrizione (per cambio residenza)	24	<b>Trasferimento da altra scuola dell'infanzia di Torino (per cambio residenza)</b>	24
PARITA'	A parità di punteggio vengono considerati, in ordine, i seguenti criteri: 1. precedenza a bambine/i che hanno fratelli/sorelle frequentanti nidi d'infanzia comunali ubicati nello stesso edificio o in edifici contigui (se indicato come prima scelta); 2. precedenza al bambino più grande.		A parità di punteggio vengono considerati, in ordine, i seguenti criteri: 1. precedenza a bambine/i che hanno fratelli/sorelle frequentanti nidi d'infanzia comunali ubicati nello stesso edificio o in edifici contigui (se indicato come prima scelta); 2. precedenza al bambino più grande	

- (1) **Il punteggio è attribuito anche per i figli e le figlie del coniuge che non sia legalmente separato ne' abbia presentata istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto, anche se non è genitore del/la bambino/a**
- (2) **Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, il punteggio viene attribuito anche, se ricorre il caso, per i figli e le figlie di cui il coniuge (che non sia legalmente separato ne' abbia presentato istanza di separazione) o la persona unita civilmente o convivente di fatto abbia l'affidamento condiviso. Viene anche attribuito il punteggio previsto per gravi problemi di salute e per la frequenza o iscrizione di altri figli o altre figlie nelle stesse scuole.**
- (3) **Ad ogni genitore può essere attribuito un solo punteggio per la condizione lavorativa. Se solo uno dei genitori coabita con il bambino o la bambina, viene assegnato il punteggio relativo alla condizione occupazionale di tale genitore e, se presente, del coniuge che non sia legalmente separato ne' abbia presentato istanza di separazione o della persona unita civilmente o convivente di fatto con il genitore coabitante.**